

Allegato "B" ad atto Rep. n. 46645/8126 -----

----- STATUTO -----

----- "Fondazione Civicum" -----

----- Articolo 1 -----

----- **Costituzione - Sede - Delegazioni e Uffici** -----

È costituita una fondazione denominata "Fondazione Civicum" con sede in Milano, Via S. Pietro all'Orto n. 10.-----

La Fondazione potrà far uso della denominazione in lingua inglese "Civicum Foundation". -----

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa. -----

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e Leggi collegate.-----

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. ----

Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito della Regione Lombardia. -----

----- **Articolo 2** -----

----- **Scopi** -----

La Fondazione, nell'ambito dei diritti e dei doveri dei cittadini, forma, promuove e diffonde una cultura di efficacia ed efficienza, nella gestione dei beni comuni. -----

La Fondazione intende quindi rivolgersi alla generalità dei cittadini, alle formazioni sociali ove si esplica la personalità dell'individuo, agli operatori ed alle istituzioni al fine di individuare, approfondire, comparare e promuovere gli strumenti e le procedure utili ed idonee all'attuazione di corrette forme di partecipazione e controllo nella gestione dei beni comuni. -----

----- **Articolo 3** -----

----- **Attività strumentali, accessorie e connesse** -----

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:--

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri: l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine; l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili; la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili; -----

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o che siano dalla stessa comunque posseduti a qualsiasi titolo;-----

c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubblici e privati, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;-----

d) promuovere ed organizzare attività e manifestazioni (rassegne,

congressi, dibattiti, conferenze, simposi), corsi di formazione e di specializzazione nelle materie d'interesse della Fondazione;-----

e) istituire premi e borse di studio;-----

f) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle Leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere; -----

g) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività; -

h) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al raggiungimento delle finalità istituzionali.-----

----- **Articolo 4**-----

----- **Vigilanza** -----

Le autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.-----

----- **Articolo 5**-----

----- **Patrimonio**-----

Il Patrimonio della Fondazione è composto:-----

- dal Fondo di Dotazione, costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o ad altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori, dai Fondatori o da altri partecipanti;-----

- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno, a qualsiasi titolo, alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto; -----

- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio; -----

- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il Patrimonio; -----

- da contributi dell'Unione Europea, dello Stato, degli enti territoriali o degli altri enti pubblici.-----

----- **Articolo 6**-----

----- **Fondo di Gestione**-----

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito: -----

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal Patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;-----

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al Fondo di Dotazione; -----

- da eventuali altri contributi ovvero conferimenti gratuiti da parte dell'Unione Europea, dello Stato, di enti territoriali o di altri enti pubblici; -----

- dai contributi, in qualsiasi forma concessi, dai Fondatori Promotori, dai Fondatori e dai Partecipanti; -----

- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse. -----

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.-----

----- **Articolo 7**-----

----- **Esercizio finanziario**-----

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. -----

Entro il mese di novembre il Consiglio di Amministrazione approva il budget previsionale dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso. -----

Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio consuntivo può avvenire entro il 30 giugno. -----

Nella redazione del bilancio, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal Codice Civile in tema di società di capitali, ove compatibili.-----

È vietata la distribuzione di Utili o avanzi di gestione nonché di Fondi e Riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge. -----

----- **Articolo 8**-----

----- **Membri della Fondazione**-----

I membri della Fondazione si dividono in: -----

- Fondatori Promotori; -----

- Fondatori; -----

- Partecipanti; -----

----- **Articolo 9**-----

----- **Fondatori Promotori**-----

Sono Fondatori Promotori i signori: Amedeo Clavarino, Mario Camozzi, Holger van den Heuvel, Roberto Paolo Maria Mariani, Bernardino Sassoli de'Bianchi, Federico Sassoli de'Bianchi. -----

----- **Articolo 10** -----

----- **Fondatori** -----

Possono divenire Fondatori, qualifica attribuita insindacabilmente dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 15 del presente Statuto, le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, si impegnino a contribuire, su base pluriennale, al Fondo di Dotazione e/o al Fondo di Gestione, mediante un contributo in denaro o beni, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Amministrazione stesso. -----

La qualifica di Fondatore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato. -----

----- **Articolo 11** -----

----- **Partecipanti** -----

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare con Regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e di partecipazione alla Fondazione. -----

I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione. -----
La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato o la prestazione è stata effettuata. -----

-----**Articolo 12**-----

-----**Membri esteri**-----

Possono essere nominati, a condizione di reciprocità, Fondatori ovvero Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all'estero. -----

-----**Articolo 13**-----

-----**Esclusione e recesso**-----

Il Consiglio di Amministrazione decide, con deliberazione adottata a maggioranza, l'esclusione di Fondatori e di Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:-----

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;-----
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione; -----
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi: -----

- trasformazione, fusione e scissione; -----
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta; -----
- apertura di procedure di liquidazione; -----
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali. -----

I Fondatori ed i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione con comunicazione scritta indirizzata al Consiglio di Amministrazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. -----

I Fondatori Promotori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione; essi decadono automaticamente allo scadere del triennio nel corso del quale compiono ottanta anni, salvo riconferma da parte del C.d.A. per ulteriori periodi di tre anni.-----

-----**Articolo 14**-----

-----**Organi della Fondazione**-----

Sono organi della Fondazione:-----

- il Consiglio di Amministrazione- il Comitato Esecutivo; -----
- il Presidente della Fondazione;-----
- la Consulta di Garanzia; -----
- l'Organo di Consulenza Contabile. -----

-----**Articolo 15**-----

-----**Consiglio di Amministrazione**-----

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre fino ad un massimo di undici membri. -----

La composizione sarà la seguente: -----

- a) da tre a sei membri in persona dei Fondatori Promotori; -----
- b) fino a tre membri nominati tra i Fondatori dai membri sub a); -----

c) fino a due membri scelti e nominati dai membri indicati sub a) e b), tra i Partecipanti.-----

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere rinominati, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato. -----

Il Consiglio di Amministrazione potrà ritenersi validamente costituito ed operare con l'avvenuto insediamento dei membri di spettanza dei Fondatori Promotori. -----

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al secondo comma, alla cooptazione di altro Consigliere che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.-----

Il Consiglio di Amministrazione approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima. -----

In particolare provvede a: -----

– stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente Statuto;-----

– approvare il budget previsionale e il bilancio consuntivo;-----

– fissare i criteri per la nomina di Fondatori e Partecipanti, ai sensi dell'art. 9, 10 e 11 del presente Statuto; -----

– approvare, ove opportuno, il Regolamento della Fondazione; -----

– suddividere, ove opportuno, i settori di attività della Fondazione in Dipartimenti Operativi, senza però che ciò comporti né moltiplicazione di organi né sovrapposizione di uffici, e, conseguentemente, procedere alla nomina dei Responsabili, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto; -----

– deliberare eventuali modifiche statutarie;-----

– deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione ed alla devoluzione del Patrimonio. -----

Il Consiglio d'Amministrazione istituisce il Comitato Esecutivo, composto dal Presidente e da due a quattro Consiglieri, con mansioni esclusivamente gestorie, nei limiti di quelle delegategli dal Consiglio di Amministrazione. All'atto della nomina del Comitato Esecutivo, il Consiglio d'Amministrazione ne determina compiti, attribuzioni e, nei limiti di Legge e di Statuto, limiti di spesa. La carica di membro del Consiglio di Amministrazione è compatibile con quella di membro del Comitato Esecutivo.-----

----- **Articolo 16** -----

----- **Convocazione e Quorum** -----

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno due terzi dei membri del Consiglio di Amministrazione, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova della avvenuta ricezione. Le

convocazioni sono inoltrate almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata. -----

L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa. -----

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vicario, che viene nominato dal Consiglio stesso nella prima riunione; in caso di assenza di entrambi, la riunione viene aggiornata. -----

Le riunioni del Consiglio possono tenersi per video o audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, di ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario. -----

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario, nominato dal Consiglio di Amministrazione anche fra estranei. -----

Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti, purché sia presente la maggioranza dei Fondatori Promotori. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente. -----

Le deliberazioni riguardanti la nomina dei Fondatori, del Presidente, dei componenti del Comitato Esecutivo, le modifiche statutarie e lo scioglimento della Fondazione sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, purché in tale voto sia compreso quello della maggioranza dei Fondatori Promotori presenti alla riunione. Nelle deliberazioni previste dal presente comma in caso di parità dei voti dei Fondatori Promotori prevale il voto del Fondatore Promotore Federico Sassoli de' Bianchi. -----

-----**Articolo 17**-----

-----**Presidente della Fondazione**-----

Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo è nominato dal Consiglio di Amministrazione al proprio interno. -----

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. -----

Il Presidente individua, all'interno del Consiglio d'Amministrazione, il proprio Vicario cui delegare specifici compiti e funzioni; il Vicario sostituisce a tutti gli effetti di Legge e di Statuto il Presidente in caso di assenza od impedimento di quest'ultimo. -----

Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di

collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. –
Il Presidente nomina i Fondatori e i Promotori in osservanza dei
criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Egli istituisce
Comitati Tecnici e Consultivi, determinandone numero di
componenti, durata nella carica, compiti e regole di funzionamento. –

-----**Articolo 18**-----

-----**Consulta di Garanzia**-----

La Consulta di Garanzia della Fondazione, ove istituita, è costituita da
cinque membri, designati dal Consiglio d'Amministrazione tra
persone di specchiata professionalità e moralità nelle materie
d'interesse della Fondazione. -----

La Consulta di Garanzia vigila sulla conformità al pubblico interesse
dell'attività della Fondazione, nonché sulla coerenza alle finalità dei
principi d'azione da essa individuati e verifica i risultati conseguiti in
ordine al complesso delle iniziative attuate dalla Fondazione. In
particolare, la Consulta svolge una funzione di garanzia quale
referente etico intero alla Fondazione. -----

Il funzionamento della Consulta di Garanzia è determinato con
Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione. -----

-----**Articolo 19**-----

-----**L'Organo di Consulenza Contabile**-----

L'Organo di Consulenza Contabile è organo monocratico nominato
dai Fondatori Promotori, con deliberazione comune assunta a
maggioranza, tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Contabili. –

L'Organo di Consulenza Contabile è organo di consulenza tecnico
contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture
contabili, esamina le proposte di budget previsionale e di bilancio
consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di
cassa. -----

L'Organo di Consulenza Contabile può partecipare, senza diritto di
voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato
esecutivo se nominato. -----

L'Organo di Consulenza Contabile resta in carica sino
all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio
successivo alla nomina e può essere riconfermato. -----

-----**Articolo 20**-----

-----**Scioglimento**-----

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il
Patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione che nominerà anche il liquidatore, ad altri Enti che
perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità. -----

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello
scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti
concedenti. -----

-----**Articolo 21**-----

-----**Clausola di rinvio**-----

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le
disposizioni del Codice Civile e le norme di Legge vigenti in materia.

-----**Articolo 22**-----

-----**Norma transitoria**-----

Gli Organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nel numero, anche inferiore a quello stabilito dal presente Statuto, e nella composizione determinata dai Fondatori Promotori in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati. -----

F.TO: SASSOLI DE' BIANCHI FEDERICO -----

CLAVARINO AMEDEO-----

MARIANI ROBERTO PAOLO MARIA -----

CAMOZZI MARIO -----

VAN DEN HEUVEL HOLGER HANS -----

MAOLA VARALLI TESTE -----

MARGHERITA APOSTOLO TESTE -----

ENRICO BELLEZZA NOTAIO L.S. -----